

CODICE ANTI CORRUZIONE

MARZO 2022



Apave s’impegna a lottare contro i fatti di corruzione, traffico d’influenza, concussione, conflitti di interessi, sottrazione di fondi pubblici e favoritismo; i fatti designati sotto l’appellativo generico di corruzione e che vengono definiti legalmente nella modalità seguente:

I 1. PRINCIPI DEL CODICE

Il presente documento è finalizzato a richiedere ai propri dipendenti e collaboratori di operare con costante onestà ed integrità. È stato redatto con lo scopo di proteggere i dipendenti e le società del Gruppo Apave operanti in Italia da qualsivoglia violazione delle norme in materia di corruzione ed è da applicarsi nei confronti di tutti i dipendenti, nonché altri soggetti o aziende che svolgano attività in nome e per conto di Apave, anche qualora non risultino direttamente dipendenti di quest’ultima. Apave non ammette alcuna forma di corruzione e si impegna a rispettare le leggi anti-corruzione in vigore in tutti i paesi nei quali opera. Lo scopo del presente Codice di Condotta è garantire i principi di trasparenza, assicurare la chiarezza nell’ambito dei comportamenti ammessi e la conformità alle relative normative anti-corruzione in qualsiasi luogo in cui Apave svolga la propria attività, e assicurare il mantenimento dei più elevati livelli di integrità. Il presente documento va considerato in combinato disposto con il Codice Etico di Apave.

Per tale fine vengono di seguito riportate le condotte corruttive costituenti reato.

Corruzione propria

La corruzione propria è punita dall’articolo 319 del codice penale e si ha quando il pubblico ufficiale (o, per effetto di quanto disposto dall’articolo 320, l’incaricato di un pubblico servizio) riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. La pena è quella della reclusione da sei a dieci anni.

Corruzione impropria

La corruzione impropria è punita dall’articolo 318 del codice penale e si ha quando il pubblico

ufficiale (o, per effetto di quanto disposto dall’articolo 320, l’incaricato di un pubblico servizio) riceve indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena è quella della reclusione da tre a otto anni.

Corruzione tra privati

Il delitto di corruzione tra privati è previsto dall’art. 2365 cc e si ha quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

L’art. 2635 bis cc. statuisce altresì che “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qua-

lora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

LA CONCUSSIONE

È una fattispecie delittuosa che può essere commessa solo da un soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale e che per tale ragione si configura, tecnicamente, come reato proprio. Dal punto di vista oggettivo, invece, essa è rappresentata da un comportamento che consiste nel farsi dare o nel farsi promettere denaro o altro vantaggio, anche non patrimoniale, abusando della propria posizione. È prevista dall'art. 317 c.p. che stabilisce "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni". La concussione è integrata anche dalla nota pratica della "tangente".

IL CONFLITTO D'INTERESSE

La nozione comunemente accettata di conflitto di interessi è quella dell'amministratore, cui è rimessa istituzionalmente la cura dell'interesse della società, che si trova ad essere contemporaneamente portatore di un altro interesse, la cui soddisfazione non può avvenire senza il sacrificio di quello sociale. L'amministratore, nel momento che precede la decisione, non può agire "liberamente" in quanto vi è pericolo che non assuma la decisione nell'esclusivo interesse della società. La situazione di conflitto deve essere valutata in concreto, con riferimento all'esame della singola operazione che il consiglio si trova in quel mo-

mento ad affrontare. Pertanto, è preferibile individuare nell'interesse i seguenti requisiti: oggettività, effettività, concretezza, attualità.

Il delitto di conflitto d'interesse è previsto dall'art. 2629 bis cc.

IL TRAFFICO DI INFLUENZE


Secondo quanto disposto dall'art. 346-bis c.p., "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

ABUSO D'UFFICIO

È previsto dall'art. 323 c.p. secondo cui salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

L'APPROPRIAZIONE INDEBITA DI FONDI PUBBLICI

L'art. 316 ter c.p. stabilisce che chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.



LE SITUAZIONI A RISCHIO E COMPORTAMENTI PROSCRITTI SUSCETTIBILI DI CARATTERIZZARE FATTI DI CORRUZIONE

I collaboratori del Gruppo devono essere particolarmente attenti in merito ai seguenti comportamenti suscettibili di dare luogo a fatti di corruzione e adottare i seguenti comportamenti, sotto pena di sanzioni disciplinari.

I REGALI E GLI INVITI

Possono nuocere all'indipendenza necessaria ai processi decisionali.

Devono essere offerti o ricevuti con estrema precauzione, soltanto quando l'indipendenza della o delle persone coinvolte, dell'azienda o del Gruppo, non viene compromessa, e purché di ragionevole entità:

- Non offrire alcun regalo, invito, viaggio, o qualsiasi altra gratifica in modo da ottenere un vantaggio indebito per se stesso o per la azienda, come un contratto o un accreditamento.
- Rifiutare qualsiasi gratifica o vantaggio, regalo, invito, per se stesso o per un familiare, da parte di un cliente, fornitore, o di un soggetto terzo al fine di influenzare gli acquisti, l'integrità e/o gli accertamenti e i rapporti dell'azienda.

RELAZIONI CON I SOGGETTI TERZI DELL'AZIENDA

(Prestatori, fornitori, co-appaltatori, e subappaltatori) possono presentare rischi di corruzione o di conflitto d'interessi.

La corruzione si manifesta maggiormente con l'intermediazione di una terza persona.

Occorre molta attenzione nella loro scelta.

Le situazioni di conflitto d'interessi appaiono quando gli interessi personali di un dipendente

sono o potrebbero essere in concorrenza con la missione che gli viene affidata dall'azienda. Il conflitto d'interessi può essere diretto (conflitto che interessa un membro del personale) o indiretto (conflitto che interessa una persona intima di un membro del personale).

L'interesse può essere di tipo economico, finanziario, politico, professionale o privato.

Alcuni principi elementari da applicare:

- Seguire le procedure del Gruppo fissate per scegliere i soggetti terzi (messa in concorrenza, referenziazione).
- Se possibile, utilizzare i comprovati strumenti giuridici del Gruppo (contratti standard, condizioni generali).
- Verificare l'indipendenza dei soggetti terzi nei confronti delle altre parti.
- Trascrivere ove possibile gli obblighi etici del Gruppo nei contratti con i prestatori per costringerli a sottoporvisi.
- Verificare che le prestazioni siano state effettivamente realizzate prima del pagamento dei prestatori.
- Non richiedere i servizi di un prestatore, di un fornitore o di un subappaltatore nel quale un membro del personale o un familiare detiene una partecipazione o interessi significativi.

MECENATISMO, SPONSORIZZAZIONE E DONO

Possono essere mezzi surrettizi di corruzione. De-

vono essere conformi alle aspettative e ai valori del Gruppo.

- Il mecenatismo, la sponsorizzazione e il dono devono seguire la procedura del Gruppo che prevede i criteri di scelta dei beneficiari, di controllo, di forme di attribuzione e di budget globale.
- Devono essere sistematicamente segnalati al Comitato di audit etico.

IL PAGAMENTO DI AGEVOLAZIONE

È un pagamento non ufficiale e illegale, destinato a facilitare o garantire il buon procedimento di alcune procedure amministrative, pubbliche o private.

- Il pagamento di agevolazione è rigorosamente vietato, salvo casi eccezionali di minaccia diretta e immediata per la salute o la sicurezza dei collaboratori o prestatori di Apave.
- Qualsiasi richiesta di pagamento di agevolazione ricevuto da parte di una persona esterna al Gruppo deve essere oggetto di una segnalazione senza indugio alla direzione dell'azienda coinvolta e al Comitato di audit etico.

GLI INTERMEDIARI E MANDATARI COMMERCIALI

Devono rispondere alle istanze imposte dal Gruppo:

- Seguire le procedure del Gruppo fissate per scegliere gli intermediari (messa in concorrenza, referenziazioni).
- Definire accuratamente il ruolo dell'intermediario in funzione della legislazione applicabile.
- Verificare l'indipendenza dell'intermediario nei confronti delle altre parti.
- Trascrivere ove possibile gli obblighi etici del Gruppo nei contratti con gli intermediari per costringerli a sottoporvisi.

REGOLE COMPORTAMENTALI DA SEGUIRE NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Chiunque operi nell'interesse o a vantaggio della Società, sia come dipendente e/o rappresentan-

te della medesima, non deve promettere od offrire ai Pubblici Ufficiali denaro, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi della Società o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio i Pubblici Ufficiali stessi, ovvero per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

È inoltre vietato qualsiasi comportamento, anche attraverso interposta persona, finalizzato a influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale, finalizzato a distoglierlo dal servizio esclusivo alla Pubblica Amministrazione, a violare le regole di disciplina ed onore della stessa o i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Sono vietati regali e/o altre utilità e/o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità) in favore dei Pubblici Ufficiali.

Si ricorda che in base al codice comportamentale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il dipendente pubblico "non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio".

Colui che agendo in rappresentanza della società riceva direttamente o indirettamente richieste di benefici da Pubblici Ufficiali deve immediatamente segnalare la circostanza all'Organismo di Vigilanza.

Eventuali rapporti lavorativi con dipendenti pubblici, quali consulenze o interventi a convegni in qualità di relatore, dovranno essere anticipati da una comunicazione alla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro che li abbia autorizzati.

In ogni caso, coloro che intrattengano un rapporto con un Pubblico Ufficiale dovranno verificare se egli abbia rapporti di lavoro con la Società e, se del caso, segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza, il quale provvederà a richiedere l'attestazione dell'avvenuta comunicazione prevista in questi casi dal codice comportamentale dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Si ricorda che sul dipendente pubblico grava l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero:

- di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi (che abbiano rapporti con la Società);
- di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito (quale la Società);
- di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

È vietato a tutti coloro che agiscono per conto della Società promettere o dare a Pubblici Ufficiali direttamente o per interposta persona:

- retribuzioni o altre dazioni pecuniarie;
- condizioni di favore nella fornitura di beni o servizi;

- mezzi, strumenti, beni o servizi della Società o del Destinatario stesso;
- qualsiasi altra utilità;

per prestazioni alle quali il Pubblico Ufficiale è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio. Nella stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, è vietato ricorrere a forme di mediazione o ad altra opera di terzi diversi da coloro che sono espressamente incaricati quali rappresentanti della Società né corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

Eventuali conflitti di interesse riscontrati nei rapporti con il Pubblico Ufficiale dovranno essere immediatamente segnalati all'Organismo di Vigilanza.



MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DI SEGNALAZIONE

La Direzione Generale del Gruppo ha creato un Comitato di audit etico presieduto da una personalità indipendente scelta dal Presidente del Gruppo. Il ruolo del Comitato di audit etico è quello di vigilare sulla buona applicazione del presente Codice nell'insieme del Gruppo, tramite valutazioni e audit, con l'ausilio di una rete interna di collaboratori incaricati dell'etica.

Il Direttore Generale è il garante dell'efficacia della sua missione.

Apave ha anche implementato una procedura di raccolta delle segnalazioni di fatti contrari al codice anticorruzione

Il trattamento di queste segnalazioni verrà effettuato dal Comitato di audit etico secondo le modalità definite in una procedura comune di raccolta delle segnalazioni di fatti contrari al codice etico e al codice anticorruzione.

I principi di condotta stabiliti in questo codice sono necessari per ogni collaboratore del Gruppo. Il non rispetto delle regole del codice verrà considerato come un inadempimento suscettibile di sanzioni, nel rispetto delle regole di ogni paese, nel modo seguente:

- Biasimo,
- Sospensione,
- Trasferimento,
- Retrocessione,
- Licenziamento per giusta causa,
- Licenziamento per colpa lieve o grave.

Il Gruppo stesso le cui componenti ivi compresi i collaboratori, è suscettibile di essere colpito nella sua notorietà e nella sua immagine. Le sue entità sono suscettibili di condanna da parte delle

autorità competenti con pesanti multe, divieti e sanzione di adeguamento delle proprie pratiche.

Alcuni principi elencati in questo codice sono oggetti di particolari procedure di cui i collaboratori devono avere conoscenza nel caso di coinvolgimento delle loro funzioni.

Nel caso di incertezze o dubbi in merito all'applicazione dei principi sopra definiti, sarà compito del collaboratore riferire al proprio Responsabile che potrà informare il Comitato di audit etico oppure, nel caso fosse delicato riferire al proprio Responsabile, rivolgersi direttamente al Comitato di audit etico.

IL VOSTRO INTERLOCUTORE PRIVILEGIATO

Comitato di audit etico del Gruppo Apave

- ✉ Compliance.1-apave@ethicattitude.com - e/ou
- ✉ Compliance.2-apave@ethicattitude.com

